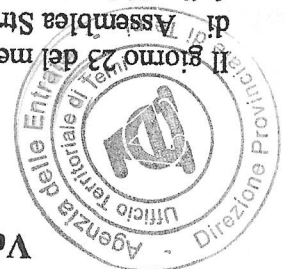


**Verbale di Assemblée Straordinaria della Federazione
"CLOWN VIP TERNI ONLUS"**



Il giorno 23 del mese di Maggio dell'anno 2019 alle ore 21.00, a seguito di regolare Convocazione di Assemblée Straordinaria, sono riuniti in seconda convocazione, presso la sala parrocchiale della Chiesa San Gabriele in via Morozzi a Terni, i soci dell'Associazione Clown Vip Terni Onlus per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

**1. COMUNICAZIONI E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI IN SEGUITO
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 5 APRILE 2019;**

**2. ADEGUAMENTO STATUTO VIP TERNI ALLA NUOVA NORMATIVA DEL TERZO
SETTORE;**

3. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 21.00 constatata la presenza di 23 soci di cui 9 in delega, il Vice Presidente Fortunati Daniela, clown Lallero, dichiara valida la seduta e ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama Sansoni Elisa, clown Partimpù, a svolgere le funzioni di segretario.

Sono presenti :

- Asante - Luisa Angelini Paroli
- Ferrolina - Catia Rozzi
- Traumpò - Briziofi Francesco
- Halloween - Milena Busebi
- Lallero - Daniela Fortunati
- Lilibeth - Chiara
- Panino - Elia Colangeli
- Partimpù - Elisa Sansoni
- Pierpa - Colombo Pietro Federici
- Rastina - Giulia Cianfruglia
- Ruffi - Nicoletta Rossi
- Saccopalla - Sara Rotini
- Svirgola - Virginia Belfiore
- Trillinellino - Sara Micanti

Di tali soci sono rappresentati per delega i seguenti 9:

1. Anna Spinazzola Clown CACIARINA
2. Francesco Radicioni Clown LILLU'
3. Rosaria Lombardo Clown LAZZIRO'
4. Emanuela Vallesi Clown MANULA
5. Stefano Stellati Clown MANULA
6. Sharon Federici Clown SQUITTY
7. Serena Cucu Clown BALBU

8. Antonella D'Annibale Clown BIKKI
9. Valeria Raponi Clown CIMOSA

Per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- Fortunati Daniela (clown Lallero) - VICEPRESIDENTE
- Elisa Sansoni (clown Parimpù) - SEGRETARIO
- Sara Rotini (clown Saccopalla) - TESORIERE
- Orietta Circi (clown Tintoretta) - CONSIGLIERE

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI IN SEGUITO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 5 APRILE 2019;

Il Vicepresidente relazione in modo dettagliato l'Assemblea Nazionale tenutasi il 6 e 7 Aprile 2019 a Bologna. In particolare modo si chiede l'attenzione dei soci sul disavanzo di 43,673 € da parte di Vip Italia, la quale chiede che siano le Vip locali a contribuire economicamente al sostegno di Vip Italia con il pagamento delle giacenze dei Vipini e portachiavi. Il Vicepresidente spiega che il direttivo si è incontrato e confrontato ed ha deciso di mettere tutti i soci al corrente di questa richiesta e di far decidere loro fornendo 3 possibilità:

- TENERLI IN CONTO VENDITA
- NON PAGARE QUANTO RICHIESTO DA VIP ITALIA
- RESTITUIRE LE GIACENZE

Si vota per alzata di mano, la maggioranza vota per restituire le giacenze a Vip Italia.

2. ADEGUAMENTO STATUTO VIP TERNI ALLA NUOVA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto.

3. VARIE ED EVENTUALI

- Si decide di richiedere un nuovo corso base per l'anno 2020
- Ci si confronta su come destinare i soldi del 5x1000. Le proposte sono di spenderli in un corso specialistico o do acquistare del materiale utile all'associazione.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 23.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott.ssa Liana Pelorosso
L'ADDETTO
Pierfranco Aprile

REGISTRATO A TERMI IL ..
21 GIU. 2019
AL N° 1109 MOD. 3463
ATT. 346477 e 346478

Elisa Sattsoni – Clown Parimpù

Elisa Sattsoni

IL SEGRETARIO

Daniela Fortunati – Clown Lallero
Daniela Fortunati

IL VICE PRESIDENTE



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

(VIGENTE DAL 23/05/2019)
CLOWN VIP TERNI ODV

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: "CLOWN VIP TERNI ODV", con sede in Terni Via Guazzaroni 23. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del pre-sente statuto.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

ART. 2

(Fonti normative di riferimento)

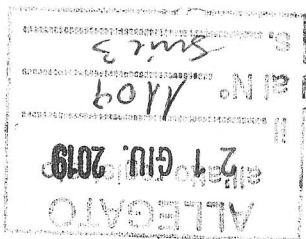
L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione lo statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

CLOWN VIP TERNI è un'Associazione democratica, apolitica, aconfessionale, a carattere volontario. L'organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



[Firma]

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. L'assemblea delibera l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4
(Finalità ed attività)

CLOWN VIP TERNI ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

(v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti della legge;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente un stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;

4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

5. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;

6. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la ClownTerapia;

7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia verso adolescenti e adulti in stato di disagio;

8. invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell'ambito della Clownterapia rivolti a minori a rischio.

Clown Vip Terni potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5

(Durata)

La durata dell'organizzazione è illimitata.

ART. 6

(Definizione di soci aderenti)

Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventive- mente stabilite dall'assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cin- quanta per cento del numero dei volontari.

ART. 7 (Modalità di ammissione)

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Presidente dell'organizzazione o di altro membro del Consiglio direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il con- testuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qua- lifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convoca- zione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci maggiori d'età godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci sono tenuti:

- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;

- all'osservanza dello Statuto, e del "regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

ART. 9 (Scioglimento del rapporto sociale)

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso vo-

lontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'organizzazione, danneggia l'immagine dell'organizzazione con il suo comporta-

mento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria pre-sentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede volontariamente o è escluso dall'organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

ART. 10

(Intrasmissibilità delle quote sociali – gratuità dell'opera)

Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo. Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo di gratuità. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

ART. 11

(Finanziamento dell'organizzazione)

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario.

Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione;

e) contributi privati;

f) contributi di organismi internazionali;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge;

(Patrimonio sociale)

ART. 12

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

ART. 13

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale dell'organizzazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 14

(Bilancio)

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori ai limiti stabiliti dal art. 13 comma 2 del dls 117 del 3 luglio 2017 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 15

(Utili e residui attivi)

Gli eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

(Divieto di distribuzione degli utili)

ART. 16

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzati di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. Vi è l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzati di gestione nella realizzazione di attività istituzionali.

Art. 17

(Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Art. 18

(L'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata se richiesta da almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 10 giorni prima della data prevista, all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione o anche attraverso posta elettronica in mailing list o piattaforma informatica equivalente.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'organizzazione.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'organizzazione e ogni socio può prenderne visione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- l'elezione e la revoca del Presidente, degli altri membri del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;

- esamina e approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e/o obbligatorio per legge;

- l'approvazione o la modifica dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto".

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- le modifiche dello statuto dell'organizzazione

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

9

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vipity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. I soci che si esprimono come "astenuiti" sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione. Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

ART. 19

(Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni)

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione;
- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'organizzazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla l.;
- redigere i bilanci dell'organizzazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'organizzazione da parte degli aspiranti soci;
- prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- deliberare le convenzioni tra l'organizzazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'assemblea;
- osservare e far osservare tutte le deliberazioni delle Assemblee;
- nominare tra i suoi membri il segretario, il tesoriere, il vicepresidente, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- deliberare l'eventuale esclusione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

(Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento)

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'organo dura in carica tre anni e ogni membro del Direttivo è rieleggibile ma non per più di due volte anche non consecutive e quindi ciascun membro può ricoprire la carica per non più di sei anni. Il Consiglio si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri. Il numero dei membri che comporta il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea. Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statuari.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimetteressero uno o più membri, l'Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti. I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venisse a mancare o si dimettesse il Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Se venissero a mancare o si dimetteressero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio. In questi casi l'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede quella riunione.

I consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Oltre a consentire a tutti i soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai soci anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.

ART. 21

(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione ed è personalmente e solidalmente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede della organizzazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'organizzazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo organo direttivo.

ART. 22
(Il Vice Presidente)

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

ART. 23
(Il tesoriere)

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate;
- al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

ART. 24
(Il Segretario)

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

(I consiglieri)

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'organizzazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione e reperire sponsor.

ART. 26

(L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o qualora fossero superati i limiti economici e dimensionali previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del

Terzo Settore.

Si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art.

3297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili che, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del segretario, presso la sede dell'Organizzazione o presso la propria abitazione.

ART. 28

(Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Libri)

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

ART. 31

(Lavoratori)

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

15



(Controversie tra Soci - Collegio dei Probiviri)

ART. 32

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'organizzazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Federazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Qualora si reputerà necessario, sarà istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i doveri associativi che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 33

(Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo)

L'organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017. In caso di

scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio affe-
rente al RNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117) e salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interes-
sato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal D.lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di de-
voluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del
RNTS.

ART. 34

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione con-
tenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
